Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° settembre 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 aprile 1980, 23 ottobre 1980 e 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, numeri 13, 14, 15, 16 e 18; 39 lettera *f*); 43; 44, secondo e terzo comma; 46, ultimo capoverso; 48, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) e 50, lettera *e*) dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10, n. 13:

sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

Art. 10, n. 14:

sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore allo 0,2% del patrimonio della Cassa o di durata superiore ad anni nove;

Art. 10, n. 15:

sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi lo 0,2% del patrimonio della Cassa;

Art. 10, n. 16:

su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, o non sorti, fatta eccezione per l'autorizzazione al frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari e per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non eccede le lire 100 milioni, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie.

Art. 10, n. 18:

sulle transazioni che comportino una perdita superiore allo 0,2% del patrimonio della Cassa;

Art. 39, lettera *f*):

mutui chirografari ad enti pubblici, a loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 43. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore, di regola, a sei mesi, né eccedere comunque i dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono ammettersi allo sconto in via normale cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali. Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali assistite da ipoteca su beni immobili con una scadenza fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44, secondo e terzo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa: inoltre dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 46, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente di cui alle lettere *e*), *l*) ed *o*) dell'art. 39 potranno avere durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità di una o più rinnovazione.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti o sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f)* dell'art. 39: complessivamente 16% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) amministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e)* dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i)* dello stesso articolo: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

Art. 50, lettera *e)*:

prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(5453)

DECRETO 1° settembre 1981.

Modificazione allo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Viste le leggi 10 dicembre 1969, n. 970 e 10 febbraio 1981, n. 23;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto del 5 novembre 1964 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 22 ottobre 1980;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il presidente della regione siciliana;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza ai sensi dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 30 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno . . L. 9.600.000.000

b) Tesoro dello Stato (ai sensi della legge 10 dicembre 1969, n. 970 e della legge 10 febbraio 1981, n. 23) » 6.000.000.000

c) Regione siciliana . . . . . » 4.800.000.000

d) Banco di Sicilia . . . . . » 4.800.000.000

e) Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane . . . » 3.744.000.000

f) Banche popolari siciliane . . » 1.056.000.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5454)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 17 settembre 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego nonchè i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento, al fine di evitare la eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Ritenuto opportuno modificare la voce *Ronidazolo* e inserire la voce *Febantel* nell'elenco dei principi attivi allegato al citato decreto ministeriale 4 agosto 1969, in conseguenza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che ha espresso parere favorevole, nella seduta del 20 marzo 1981;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Nel gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, citato nelle premesse, le condizioni di impiego della voce *Ronidazolo* sono depennate e sostituite dalle seguenti:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg integratore medicato
Ronidazolo $C_6H_8N_4O_4$	suini	dose d'attacco: 120 mg/kg mangime 60 mg/lt acqua	enterite necrotica superficiale	3-5 giorni	4 settimane	200
		dose di mantenimento: 60 mg/kg mangime 30 mg/lt acqua		28 giorni	4 settimane	
	tacchini	dose d'attacco: 120 mg/kg mangime 60 mg/lt acqua	istomoniasi e tricomoniasi	7-14 giorni	4 settimane	
		dose di mantenimento 60 mg/kg mangime 30 mg/lt acqua		28 giorni	4 settimane	

Art. 2.

Al gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, citato nelle premesse, è aggiunta la voce *Febantel,* alle condizioni di impiego sottoriportate:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg integratore medicato
Febantel $C_{20}H_{22}N_4O_6S$	bovini	400-20.000 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da nematodi	1 giorno	5 giorni	200
	ovini e caprini	400-20.000 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da nematodi	1 giorno	5 giorni	
	equini	400-20.000 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali da nematodi	1 giorno	5 giorni	
	suini	100-2.000 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da nematodi	1 giorno	5 giorni	
		400-8.000 mg/kg mangime (20 mg/kg peso vivo)	infestazioni da strongili, tricuri e ransomi	1 giorno	5 giorni	
	volatili (escluse le ovaiole)	50-300 mg/kg mangime (5-15 mg/kg peso vivo)	infestazioni da Capillaria, Ascaridia, Heterakis, Syngamus, Rallietina	1-2 giorni	6 giorni	
	ovaiole	25-150 mg/lt acqua	infestazioni da Capillaria, Ascaridia, Heterakis, Syngamus, Rallietina	1-2 giorni	10 giorni	
	animali selvatici	10.000-20.000 mg/kg mangime (5-10 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali e polmonari da nematodi	1 giorno	—	

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(5491)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 settembre 1981.

Piano di riparto relativo alla campagna 1981-82 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnate alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1979, a quelle sorte nel 1980, nonchè a quelle che iniziano l'attività di produzione nel 1981.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1880/81 della commissione dell'8 luglio 1981, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il verbale della riunione 4 agosto 1981, conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione, tra aziende interessate alla produzione di pere Williams conservate allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1981-82 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1979 e a quelle sorte nel 1980, nonchè a quelle che iniziano l'attività di produzione nel 1981, così formalizzando le decisioni di cui al richiamato verbale 4 agosto 1981;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per la campagna 1981-82, per le aziende che operano nel territorio nazionale e già esistenti nel 1979, a 513.247 quintali, pari al 77,18% del quantitativo prodotto nella campagna 1979-80, per le aziende sorte nel 1980, a 15.436 quintali, pari al 77,18% del quantitativo prodotto nella campagna 1980-81.

Per le aziende che iniziano l'attività di produzione nella campagna 1981-82 l'aiuto alla produzione è fissato in totale a 10.573 quintali, pari al 2% del quantitativo suscettivo di beneficiare dell'aiuto di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per effetto del precedente art. 1 l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, meglio specificate nel precedente articolo, viene intanto limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1981/82 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI C.E.E. CITATI NELLA PREMESSA DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1979	Quintali
1) C.A.L. - Conserve alimentari Latina - Massalombarda	7.169
2) Massalombarda - Massalombarda	539
3) Agria - Frignano (Caserta)	777
4) Hero Verona S.p.a. - Verona	29.624
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	13.756
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	7.452
7) Parma Sole - Cooperativa conserve vegetali - Parma	36.862
8) Lockwood italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	12.603
9) Self - Società emiliana lavorazione frutta (ivi compresi impianti e lavorazione prodotto Confruit) - Bagnacavallo (Ravenna)	12.435
10) Arrigoni S.p.a. - Cesena	8.046
11) Calpak di Del Monte - Bologna	28.614
12) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	26.252

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1979	Quintali
13) Calpo - Ravenna	72.347
14) Scob - Cooperativa ortofrutticola Begosso - Verona	3.542
15) The St. Erasmo Export Preserving - Pagani (Salerno)	—
16) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	14.231
17) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	11.698
18) Attianese F.lli - Sant'Egidio Montalbino (Salerno)	89
19) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	8.629
20) Ala frutta - Alfonsine (Ravenna)	57.433
21) Covalpa (ex Mon Jardin Italiana) - Mirandola (Modena)	82.215
22) Colombani Lusuco - Bologna	72.394
23) Elvea - Industria Conserve Alimentari - Angri	—
24) Ditta Morley di Morlicchio - Scafati	1.308
25) Ialco S.r.l. (ex Jolly Sud) - Angri	—
26) Ditta Antonio Galano - Nocera Inferiore	—
27) Ditta Vaccaro S.p.a. - Angri	—
28) Ditta La Cesenate - Cesena	1.308
29) C.I.A. - Compagnia industriale alimentari - Nocera Superiore	1.308
30) Concopas - Consorzio coop. agr. salernitane (ex Icab) - Battipaglia	1.308
31) Ditta F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli	1.308
32) Feger di Ferraioli Gerardo - Angri	—
Totale	513.247

Aziende di trasformazione sorte nel 1980	Quintali
1) Fabbrica conserve meranese - Merano (Bolzano)	5.145
2) Fruits Orobica S.p.a. - Botricello (Catanzaro)	5.145
3) Berman S.p.a. - S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila)	—
4) Giuseppe Faiella - Industria conserve alimentari - Scafati (Salerno)	—
5) S.A.T.O. - Soc. agr. trasformazione ortofrutticoli - Trento	5.145
Totale	15.435

Aziende di trasformazione che iniziano l'attività di produzione nel 1981	Quintali
1) COPAR S.r.l. - Ravarino (Modena)	5.000
Totale	5.000

(5490) *Il Ministro*: BARTOLOMEI

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2572/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2573/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2574/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2575/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2576/81 della commissione, del 1° settembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2577/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/81 della commissione concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi, a destinazione della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2578/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 902/81 per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari e coefficienti da applicare per alcuni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2579/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2580/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2581/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2582/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2583/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2584/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2585/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2586/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2587/81 della commissione, del 3 settembre 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 251 *del* 4 *settembre* 1981.

(245/C)

Regolamento (CEE) n. 2588/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2589/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2590/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2591/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 980/81 per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri, nonché i loro coefficienti.

Regolamento (CEE) n. 2592/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2593/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2594/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2595/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2596/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2597/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2598/81 della commissione, del 4 settembre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 177 del 1° luglio 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2409/81 della commissione, del 7 agosto 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 241 del 25 agosto 1981.

Pubblicati nel n. L 252 *del* 5 *settembre* 1981.

(246/C)

Regolamento (CEE) n. 2599/81 della commissione, del 2 settembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2600/81 della commissione, del 2 settembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 255 *del* 9 *settembre* 1981.

(247/C)

Regolamento (CEE) n. 2601/81 della commissione, del 7 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2602/81 della commissione, del 7 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2603/81 della commissione, del 7 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2604/81 della commissione, del 7 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 253 *dell'*8 *settembre* 1981.

(248/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo addizionale all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale adottato alla conferenza di Nairobi il 26 novembre 1976 e aperto alla firma a New York il 1° marzo 1977.

Il 2 luglio 1981 è stato depositato a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite lo strumento di accettazione italiano al protocollo addizionale all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale adottato a Nairobi il 26 novembre 1976 e aperto alla firma a New York il 1° marzo 1977.

All'atto del deposito sono state confermate le dichiarazioni formulate al momento della firma:

«1) L'Italia non sarà vincolata dalla parte II, dalla parte IV, dall'allegato *C*1, dall'allegato *F*, dall'allegato *G* e dall'allegato *H*.

2) L'Italia esaminerà la possibilità di accettare l'allegato *C*1 alla luce della posizione che sarà assunta in proposito dalle altre parti contraenti della Comunità».

Il protocollo entrerà in vigore ai sensi del parametro 17 (*a*) della sua parte VIII, il 2 gennaio 1982.

(5494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
traumatologia della strada.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) botanica (B);
2) astronomia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
1) tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
2) economia e finanza delle imprese assicuratrici.

Facoltà di lettere e filosofia:
storia del teatro.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avvertenza. — Le procedure di trasferimento alle cattedre che precedono sono subordinate alla registrazione, in tempo utile, da parte della Corte dei conti di altri provvedimenti che condizionano la effettiva disponibilità dei posti messi a trasferimento.

(5582)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 15 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,30	1188,30	1188,25	1188,30	1188,25	1188,20	1188,200	1188,30	1188,30	1188,30
Dollaro canadese	991,250	991,250	992 —	991,250	991,50	981,25	991 —	991,250	991,250	991,25
Marco germanico	504,890	504,890	505,25	504,890	504,70	504,85	504,700	504,890	504,890	504,85
Fiorino olandese	456,560	456,560	456,10	456,560	456,20	456,60	456,280	456,560	456,560	456,55
Franco belga	30,827	30,827	30,83	30,827	30,82	30,80	30,820	30,827	30,827	30,83
Franco francese	210,230	210,230	209,70	210,230	210,25	210,20	210,160	210,230	210,230	210,20
Lira sterlina	2157,700	2157,700	2158,25	2157,700	2155 —	2157,65	2155,900	2157,700	2157,700	2157,70
Lira irlandese	1846 —	1846 —	1840 —	184 —	1837 —	—	1836 —	1846 —	1846 —	—
Corona danese	160,600	160,600	160,90	160,600	160,70	160,50	160,630	160,600	160,600	160,60
Corona norvegese	200,300	200,300	200,30	200,300	200,30	200,20	200,350	200,300	200,300	200,30
Corona svedese	210,900	210,900	210,80	210,900	210,70	210,85	210,950	210,900	210,900	210,90
Franco svizzero	591,850	591,850	592,50	591,850	592,10	591,80	591 —	591,850	591,850	591,85
Scellino austriaco	71,890	71,890	71,90	71,890	71,85	71,90	71,880	71,890	71,890	71,85
Escudo portoghese	18,300	18,300	17,80	18,300	17,85	18,40	17,800	18,300	18,300	18,30
Peseta spagnola	12,433	12,433	12,45	12,433	12,42	12,40	12,440	12,433	12,433	12,43
Yen giapponese	5,217	5,217	5,23	5,217	5,01	5,20	5,217	5,217	5,217	5,21

Media dei titoli del 15 settembre 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,425
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,425
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	71,125
» 9 % » » 1976-91	73,200
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,625
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	98,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98,050
» » » » 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1- 7-1980/82	98,050
» » » » 1- 8-1980/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1980/82	97,800
» » » » 1-12-1980/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/83	98,325
» » » » 1-10-1980/83	98,125
» » » » 1- 3-1981/84	97,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,375
» » » 12 % 1- 4-1982	95,600
» » » 15 % 1- 1-1983	94,475
» » » 12 % 1-10-1983	86,125
» » » 12 % 1- 1-1984	84,225
» » » 12 % 1- 4-1984	84,200
» » » 12 % 1-10-1984	83,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1981

Valuta	
Dollaro USA	1188,250
Dollaro canadese	991,125
Marco germanico	504,795
Fiorino olandese	456,420
Franco belga	30,823
Franco francese	210,195
Lira sterlina	2156,800
Lira irlandese	1841 —
Corona danese	160,615
Corona norvegese	200,325
Corona svedese	210,925
Franco svizzero	591,425
Scellino austriaco	71,885
Escudo portoghese	18,050
Peseta spagnola	12,436
Yen giapponese	5,217

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 16 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1176,05	1176,05	1175,90	1176,05	1176 —	1175,50	1175,95	1176,05	1176,05	1176,05
Dollaro canadese	980,40	980,40	980 —	980,40	980,60	980,40	980,50	980,40	980,40	980,40
Marco germanico	505,80	505,80	506 —	505,80	505,60	508 —	505,90	505,80	505,80	505,80
Fiorino olandese	456,990	456,990	456,80	456,990	456,70	458,25	456,71	456,990	456,990	456,95
Franco belga	30,855	30,855	30,90	30,855	30,88	30,75	30,858	30,855	30,855	30,90
Franco francese	210,730	210,730	210,55	210,730	210,70	211,50	210,95	210,730	210,730	210,75
Lira sterlina	2171,25	2171,25	2168 —	2171,25	2169 —	2160 —	2169 —	2171,25	2171,25	2171,25
Lira irlandese	1841,50	1841,50	1843 —	1841,50	1839,85	—	1839 —	1841,50	1841,50	—
Corona danese	160,780	160,780	161,10	160,780	160,75	160,75	160,730	160,780	160,780	160,75
Corona norvegese	200,20	200,20	200,50	200,20	200,40	200,75	200,25	200,20	200,20	200,20
Corona svedese	210,86	210,86	210,80	210,86	210,65	210,85	210,730	210,86	210,86	210,85
Franco svizzero	588,10	588,10	590 —	588,10	588,95	591,75	587,90	588,10	588,10	588,10
Scellino austriaco	71,973	71,973	72,05	71,973	71,95	72,25	71,974	71,973	71,973	71,98
Escudo portoghese	17,800	17,800	17,70	17,800	17,75	17,75	17,800	17,800	17,800	17,80
Peseta spagnola	12,430	12,430	12,3975	12,430	12,45	12,40	12,439	12,430	12,430	12,43
Yen giapponese	5,176	5,176	5,19	5,176	5,18	5,40	5,175	5,176	5,176	5,17

Media dei titoli del 16 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,425
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,425
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	71,125
» 9 % » » 1976-91	73,200
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,625
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	98,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98,050
» » » » 1- 7-1979/82	98,125
» » » » 1- 7-1980/82	98,150
» » » » 1- 8-1980/82	98,300
» » » » 1-10-1979/82	97,625
» » » » 1-10-1980/82	97,900
» » » » 1-12-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,025
» » » » 1-10-1980/83	98,550
» » » » 1- 3-1981/84	97,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,450
» » » 12 % 1- 4-1982	95,625
» » » 15 % 1- 1-1983	94,475
» » » 12 % 1-10-1983	86,125
» » » 12 % 1- 1-1984	84,425
» » » 12 % 1- 4-1984	84,275
» » » 12 % 1-10-1984	83,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1176 —
Dollaro canadese	980,450
Marco germanico	505,850
Fiorino olandese	456,850
Franco belga	30,856
Franco francese	210,840
Lira sterlina	2170,125
Lira irlandese	1840,250
Corona danese	160,755
Corona norvegese	200,225
Corona svedese	210,795
Franco svizzero	588 —
Scellino austriaco	71,973
Escudo portoghese	17,800
Peseta spagnola	12,434
Yen giapponese	5,175

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 17 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1152,050	1152,050	1152,25	1152,050	1152 —	1160 —	1151,950	1152,050	1152,050	1152,05
Dollaro canadese	956,900	956,900	956 —	956,900	957,20	956,90	956,700	956.900	956,900	956,90
Marco germanico	507,090	507,090	507,50	507,090	506,10	507,45	506,750	507,090	507,090	507,10
Fiorino olandese	458,400	458,400	458,50	458,400	457 —	458,35	458 —	458,400	458,400	458,40
Franco belga	30,925	30,925	30,95	30,925	30,90	30,90	30,920	30,925	30,925	30,90
Franco francese	210,960	210,960	210,60	210,960	211,10	211,10	211,45	210,960	210,960	210,95
Lira sterlina	2137 —	2137 —	2136 —	2137 —	2135,80	2119,35	2136,25	2137 —	2137 —	2137 —
Lira irlandese	1849 —	1849 —	1845 —	1849 —	1842 —	—	1846 —	1849 —	1849 —	—
Corona danese	160,820	160,820	160,80	160,820	160,50	160,80	160,95	160,820	160,820	160,80
Corona norvegese	198,680	198,680	199 —	198,680	198,50	198,65	198,75	198,680	198,680	198,67
Corona svedese	209,440	209,440	209,50	209,440	209,30	209,40	209,45	209,440	209,440	209,45
Franco svizzero	590,300	590,300	591 —	590,300	588,65	591,25	590,200	590,300	590,300	590,30
Scellino austriaco	72,170	72,170	72,13	72,170	72,15	72,15	72,155	72,170	72,170	72,16
Escudo portoghese	17,800	17,800	17,65	17,800	12,33	17,80	17, 00	17,800	17,800	17,80
Peseta spagnola	12,361	12,361	12,42	12,361	17,70	12,35	12,390	12,361	12,361	12,37
Yen giapponese	5,096	5,096	5,096	5,096	5,10	5,09	5,101	5,096	5,096	5 —

Media dei titoli del 17 settembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,425
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,600
» 6 % » » 1972-87	70,325
» 9 % » » 1975-90	71,100
» 9 % » » 1976-91	73,200
» 10 % » » 1977-92	69,425
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,475
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,650
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1979/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	98,125
» » » » 1- 8-1980/82	98,275
» » » » 1-10-1979/82	97,950
» » » » 1-10-1980/82	98,025
» » » » 1-12-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	97,850
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	97,725
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» » » 15 % 1- 1-1983	94,525
» » » 12 % 1-10-1983	86,150
» » » 12 % 1- 1-1984	84,300
» » » 12 % 1- 4-1984	84,175
» » » 12 % 1-10-1984	83,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1152 —
Dollaro canadese	956,800
Marco germanico	506,920
Fiorino olandese	458,200
Franco belga	30,922
Franco francese	211,205
Lira sterlina	2136,625
Lira irlandese	1847,500
Corona danese	160,885
Corona norvegese	198,715
Corona svedese	209,445
Franco svizzero	590,250
Scellino austriaco	72,162
Escudo portoghese	17,800
Peseta spagnola	12,375
Yen giapponese	5,098

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Graduatorie generali di concorsi a posti di veterinario condotto riservati ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 e dell'articolo 24-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 70 del 20 ottobre 1980, n. 122 del 16 febbraio 1981 e n. 170 del 4 marzo 1981, con i quali sono stati messi a concorso i posti di veterinario condotto riservati ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 nelle province della regione Lombardia;

Visto il decreto n. 482 del 29 maggio 1981 con il quale è stato parzialmente modificato il decreto n. 122 del 16 febbraio 1981;

Vista la graduatoria di merito, distinta per ciascuna provincia, formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 170 del 4 marzo 1981;

Vista la regolarità degli atti e dei verbali dei lavori concorsuali espletati nei giorni 3, 4, 10 e 11 giugno 1981;

Considerato che occorre procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei ed alla loro conseguente nomina di vincitori dei posti da essi già occupati, dal momento che trattasi di concorsi riservati agli aventi diritto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visti i propri decreti n. 324 del 30 luglio 1980 e n. 235 del 21 aprile 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei, che sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario condotto messi a concorso:

Provincia di Bergamo:

1) Paris Ennio, punti 71,576: Stezzano;
2) Consoli Costantino, punti 65,348: Piazza Brembana;
3) Piccinelli Daniele, punti 62,300: Urgnano;
4) Castelli Giovanni, punti 59,018: Bergamo;
5) Bonaldi Angelo, punti 54,567: S. Omobono Imagna;
6) Casarotto Umberto, punti 53,788: S. Giovanni B.;
7) Rubini Angelo, punti 49,398: Vilminore di S.;
8) Cappellini Lamberto, punti 47,953: Ardesio;
9) Berizzi Gian Marco, punti 47,835: Clusone.

Provincia di Brescia:

1) Ferrari Antonio, punti 69,860: Borgosatollo;
2) Pederzoli Francesco, punti 66,540: Gussago;
3) Campana Pietro, punti 64,479: Edolo;
4) Benedetti Domenico, punti 62,975: Darfo;
5) Bertola Mario, punti 60,070: Cedegolo;
6) Turla Cesare, punti 59,847: Ponte di Legno;
7) Mattei Achille, punti 59,723: Desenzano del Garda;
8) Roberti Francesco, punti 59,350: Novolento;
9) Ferrari Lino, punti 57,798: Bovezzo;
10) Cobelli Adriano, punti 52,181: Bagolino;
11) Cibaldi Gianfranco, punti 49,708: Tavernole S/M;
12) Azzini Gabriele, punti 47,500: Montichiari.

Provincia di Como:

1) Fraquelli Claudio, punti 52,859: Menaggio;
2) Colombo Alberto, punti 44,635: Uggiate T.

Provincia di Cremona:

1) Caffi Attilio, punti 61,446: Grumello G.;
2) Bettini Bianco, punti 54,558: Casalmaggiore.

Provincia di Mantova:

1) Maffezzoli Giorgio, punti 66,170: Curtatone;
2) Michelini Pietro, punti 59,810: Sermide;
3) Benatti Carlo, punti 59,130: Porto Mantovano;
4) Ferrari Attilio, punti 57,427: Gazoldo degli I.;
5) Paganini Claudio, punti 56,280: S. Martino d. A.;
6) Mazzoli Claudio, punti 56,260: Medole;
7) Cerutti Materno, punti 55,207: Roncoferraro;
8) Aporti Alessandro, punti 54,988: Virgilio;
9) Carra Vanni, punti 53,050: Moglia;
10) Parolini Roberto, punti 52,090: Redondesco;
11) Cinesi Giorgio, punti 49,052: Revere.

Provincia di Milano:

1) Carazzina Marco, punti 70,200: Melzo;
2) Ghilardi Antonio, punti 67,654: Lissone;
3) Marelli Giuseppe, punti 65,900: Limbiate;
4) Sirtori Marco, punti 65,630: Pioltello;
5) Ferri Giovanni, punti 61,200: Borghetto L.;
6) Ferrazzi Alberto, punti 59,990: Melzo;
7) Buzzi Francesco, punti 58,420: Cinisello Balsamo;
8) Massari Francesco, punti 56,998: Castiglione O.;
9) Ticozzelli Francesco, punti 51,720: Rosate;
10) Vigorelli Achille, punti 45,000: Senna Lod.

Provincia di Pavia:

1) Mascherpa Carlo, punti 73,060: Landriano;
2) Zanetti Eugenio, punti 69,100: Lungavilla;
3) Gallina Guido, punti 65,633: Cava Manara;
4) Lucotti Giuseppe, punti 64,009: Voghera;
5) Novazzi Felice, punti 63,400: Mortara;
6) Banderali Giancarlo, punti 63,346: Casei Gerola;
7) Galmozzi Giuseppe, punti 58,400: Pieve del Cairo;
8) Gallotti Gian Pietro, punti 53,000: Broni;
9) Bianchi Mario Giulio, punti 52,780: S. Maria della Versa;
10) Casalino Giuseppe, punti 46,476: Certosa;
11) Betta Alberto, punti 44,739: Chignolo Po;
12) Oldrino Teresio, punti 43,000: Cassolnovo.

Provincia di Sondrio:

1) Della Franca Italo, punti 58,888: Tirano.

Provincia di Varese:

1) Ceresa Mario, punti 63,488: Gallarate;
2) Morandi Fiorenzo, punti 62,739: Tradate;
3) Turri Franco, punti 61,250: Cuveglio;
4) Ferrario Claudio, punti 55,150: Gallarate.

Art. 2.

I presidenti dei comitati di gestione delle unità socio-sanitarie locali n. 1, n. 2, n. 6, n. 7, n. 10, n. 18, n. 23, n. 25, n. 27, n. 28, n. 29, n. 37, n. 38, n. 39, n. 40, n. 41, n. 44, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 52, n. 54, n. 55, n. 58, n. 64, n. 66, n. 67, n. 73, n. 77, n. 78 e n. 79 sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio degli uffici veterinari provinciali e delle U.S.S.L. interessati.

Milano, addì 16 luglio 1981

p. *Il presidente*: PERUZZOTTI

(5445)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. **50.**

Abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5, e norme transitorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 24 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione legge

E' abrogata la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5.

Art. 2.

Cave in atto

Le attività di cava autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano nei limiti dell'autorizzazione.

Chiunque non si attenga alle prescrizioni dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 50 milioni. Chiunque effettui lavori di coltivazione senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 15 milioni e non superiore a lire 75 milioni. Per quanto concerne l'autorità competente ad applicare la sanzione pecuniaria e il relativo procedimento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. La giunta regionale ordina la sospensione dei lavori di coltivazione e la rimessa in pristino quando essi siano abusivi o difformi dal provvedimento ed ogni qualvolta fatti emergenti determinano la necessità di modificare il progetto di coltivazione.

In caso di ultimazione dei lavori di coltivazione di una cava già autorizzata oppure per necessità di adeguamento, previa verbalizzazione di accertamento dei competenti uffici regionali unitamente ad un tecnico del comune interessato, la giunta regionale decide sullo svincolo del deposito cauzionale previsto nel provvedimento di autorizzazione.

Entro il 31 ottobre 1981 la giunta regionale presenterà alla competente commissione consiliare una relazione sulla situazione complessiva delle cave autorizzate.

Art. 3.

Nuove cave

Le domande per l'apertura di nuove cave e per l'ampliamento di cave in atto presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono decise dalla giunta regionale previo parere obbligatorio e di merito dei comuni interessati e sentite le competenti commissioni consiliari seconda e terza.

Fino all'emanazione di una nuova legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1981 è sospesa ogni determinazione sulle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Articolo d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 agosto 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. **51.**

Legge regionale n. 69/1978. Norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 24 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, è così modificato:

« Le domande per l'approvazione del piano di sviluppo e per la concessione delle relative provvidenze vanno presentate dagli interessati al presidente del consiglio di comprensorio o della comunità montana in base a due scadenze annuali, cioè entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, con la segnalazione dell'istituto finanziario esercente il credito agrario prescelto. I termini di cui al successivo comma decorrono a partire dalle predette scadenze ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 agosto 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. **52.**

Riqualificazione infermiere generico - Trasformazione posti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 24 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione *ex lege* 3 giugno 1980, n. 243, nonché della frequenza di corsi ex decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma le unità sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Alla trasformazione ed all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 agosto 1981

BERNINI

(5485)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 57.

Rifinanziamento della legge regionale n. 56/1977. Interventi per l'elaborazione ed attuazione di piani e realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 22 agosto 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1977, n. 56, è autorizzata, limitatamente al triennio 1981/1983, la spesa complessiva di lire 1.150 milioni, di cui lire 350 milioni per l'anno 1981 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

All'onere suddetto, da iscrivere al cap. 9600 della spesa denominato «Interventi per l'elaborazione e l'attuazione di piani e la realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali», si fa fronte come segue:

per l'anno 1981 mediante riduzione del fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 6);

per gli anni 1982 e 1983 con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1981/1983 al terzo settore, quarto programma, progetto 1.1.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate, sia in termini di competenza che di cassa, le seguenti variazioni:

cap. 9600 - in aumento . . . . L. 350.000.000
cap. 9700 - in diminuzione . . . . » 350.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 20 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 luglio 1981 (atto n. 333) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 58.

Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 22 agosto 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

E' autorizzata la concessione di un contributo *una tantum*, dell'ammontare di L. 30.000.000, a favore della S.A.S.E. S.p.a. - Società aeroporto S. Egidio, sulla spesa che la società stessa si assume nell'anno 1981 per l'istituzione di un servizio di linea aerea tra Perugia e Milano.

L'erogazione del contributo, a cura della giunta regionale, è subordinata all'effettuazione del servizio di cui al precedente comma per almeno quattro viaggi settimanali di andata e ritorno e per un periodo non inferiore a un trimestre del corrente anno.

Art. 2.
Parte finanziaria

La spesa di cui al precedente articolo è imputata, sia in termini di competenza che di cassa, al capitolo di nuova istituzione n. 3140, *denominato* «Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano» cat. 4, tipo spesa 2/1- settore intervento e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale, iscritto al cap. 6121 del bilancio di previsione dell'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato al bilancio, numero d'ordine 1) al quale vengono pertanto apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 3140	30.000.000	30.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6121	30.000.000	30.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria

Perugia, addì 20 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 luglio 1981 (atto n. 334) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 59.

Provvidenze per la valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 22 agosto 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio idrominerale eroga ai titolari di permessi di ricerca e di concessioni, nel triennio 1981/1983, contributi in conto capitale, per favorire:

a) ricerche e studi di carattere geologico e idrologico dei giacimenti di acque minerali e termali, che tengono anche conto delle prescrizioni di cui alla direttiva comunitaria n. 80/777 (CEE) del 15 luglio 1980;

b) ricerche e studi di carattere microbiologico, fisico, chimico e fisico-chimico, isotopico, farmacologico e clinico delle acque minerali e termali effettuate da istituti universitari e laboratori pubblici a ciò autorizzati dal Ministero della sanità ed eseguiti anche in conformità delle prescrizioni e dei criteri di cui alla direttiva comunitaria n. 80/777 (CEE) del 15 luglio 1980;

c) l'installazione in luoghi accessibili, possibilmente alla sorgente e comunque prima degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali, di misuratori automatici di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica, nonché la installazione, in una posizione idonea della concessione, di pluviografi e termografi;

d) nuove captazioni, ristrutturazioni e protezione delle captazioni esistenti, impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, contenimento e quant'altro necessario per la coltivazione delle sorgenti di acque minerali, ivi comprese le opere per la tutela igienico-sanitaria delle sorgenti e la sistemazione dei terreni;

e) l'ammodernamento e il miglioramento degli impianti e delle apparecchiature relative alla pratica termale;

f) nuove strutture e attrezzature, o la ristrutturazione di quelle esistenti, per l'impiego del tempo libero a servizio di stabilimenti termali e idropinici.

Art. 2.

Ai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali i contributi finanziari previsti per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 possono essere erogati nel limite massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, quelli di cui alle lettere successive nel limite massimo del 25 per cento.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata dalla giunta regionale, a lavori ultimati dietro presentazione di idonea documentazione relativa alla spesa ed alla regolare esecuzione degli interventi.

I contributi previsti dalla presente legge sono revocati dalla giunta regionale in caso di decadenza o rinuncia del titolo amministrativo indicato nel primo comma, e in caso di inadempienza o difformità alle modalità e alle finalità per cui è stato concesso il contributo.

Art 3.

Le domande devono essere presentate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'ammissione ai contributi previsti per l'anno 1981, mentre per quelli previsti per gli anni 1982 e 1983 devono essere presentate entro il rispettivo mese di marzo. Le domande devono essere corredate da:

1) progetto delle opere, o del piano delle ricerche, muniti delle eventuali prescritte autorizzazioni;

2) progetto relativo al posizionamento degli strumenti di misurazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1;

3) relazione tecnico-economica ed illustrativa sulle finalità delle opere e la loro specifica destinazione;

4) preventivo dettagliato dei costi, con l'indicazione dei tempi di attuazione.

Nel caso di domande intese ad ottenere il permesso di ricerca per acque minerali e termali di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, si terrà conto degli interventi previsti nel programma generale dei lavori approvato dalla giunta regionale nell'accordare il permesso medesimo.

I risultati degli studi e delle ricerche di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 devono essere consegnate in copia autentica alla giunta regionale prima dell'erogazione del contributo.

Art. 4.

Per il recupero e la valorizzazione di sorgenti di acque minerali e termali non utilizzate, allo scopo di acquisire quegli elementi scientifici indispensabili per un loro eventuale sfruttamento e per una adeguata programmazione del settore, dopo aver dato precedenza ai soggetti di cui all'art. 2, la giunta regionale, anche su proposta degli enti territoriali interessati, promuove direttamente gli studi e le ricerche di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1.

Art. 5.

Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al precedente art. 3, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la priorità degli interventi e la ripartizione dei contributi finanziari.

Di norma sono favoriti gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 150 milioni con iscrizione al cap. 9370, di nuova istituzione, denominato: «Contributi per la valorizzazione del patrimonio idrominerale» (*tit. II, sez. 10, rubr. 47, categ. 3, sett. 13, tipo 1.1.*).

All'onere suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 (elenco n. 4 allegato al bilancio, numero d'ordine 9). A tale bilancio sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 9370	L. 150.000.000	L. 150.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	L. 150.000.000	L. 150.000.000

Per gli anni dal 1982 in poi le autorizzazioni di spesa saranno date con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale (settore 4, programma 3, progetto 1.1.).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 20 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 luglio 1981 (atto n. 336) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. **60**.

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 22 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi a favore di imprese

Per le finalità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14, primo comma, punto 1), lettera *c*), della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, in materia di autoservizi pubblici di linea ordinari in concessione per il trasporto di persone da parte di imprenditori, esclusa la CAT per la quale si provvede a parte col successivo art. 5, è autorizzata la spesa di L. 343.000.000, a titolo di contribuzione alla spesa di gestione relativa all'anno 1981.

Detti contributi vengono erogati:

a) limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio umbro, per le autolinee le cui funzioni amministrative sono state delegate al consorzio a norma dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;

b) limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del territorio regionale dell'Umbria, per le autolinee esercitate in base ad atti di concessione rilasciati dalle regioni Lazio, Marche e Toscana.

I contributi suindicati possono essere erogati anche a favore dei consorzi e delle aziende di pubblico trasporto che non fruiscano per l'anno 1981 dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, convertito nella legge 30 marzo 1981, n. 119.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto della giunta regionale n. 133 del 25 febbraio 1981, la limitazione di cui alla lettera *a*) del presente articolo non si applica alle percorrenze relative alla coppia di corse dell'autolinea Perugia-Roma prolungata a Fiumicino in concessione alla Sulga.

Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo:

1) le autolinee per le quali siano stati comunque erogati contributi, sovvenzioni o sussidi di esercizio;

2) le autolinee di cui alla precedente lettera *b*), per le quali siano intervenuti finanziamenti da parte di altre regioni in relazione alle percorrenze svolte in territorio umbro;

3) le autolinee stagionali o di gran turismo;

4) le autolinee già in concessione all'I.N.T., per la parte di percorrenza svolta in territorio regionale umbro.

Nello stanziamento di cui al primo comma è compreso il contributo regionale di L. 20.000.000 a favore dell'A.S.P. per l'esercizio dell'autolinea Todi centro-Todi scalo FUA di Ponte Rio.

Art. 2.

Ripartizione dei fondi tra i consorzi

I fondi indicati nel precedente art. 1 vengono ripartiti tra i consorzi di cui all'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, nella seguente misura, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

a) al consorzio del bacino di traffico n. 1: L. 231.000.000;
b) al consorzio del bacino di traffico n. 2: L. 87.400.000;
c) al consorzio del bacino di traffico n. 3: L. 24.600.000.

Art. 3.
Modalità e criteri per l'espletamento delle funzioni delegate

I consorzi provvedono ad erogare agli esercenti i contributi di cui al precedente art. 1, anche a titolo di acconto, in base alle percorrenze effettivamente svolte e stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e la documentazione da allegare.

La erogazione dei contributi a favore dei soggetti aventi titolo viene anche effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge e delle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

La misura dei contributi da erogare a saldo viene stabilita previa verifica del disavanzo di esercizio delle singole aziende per l'anno 1981, tenendo conto, in ogni caso, che l'ammontare del contributo non può eccedere la misura del disavanzo aziendale.

Art. 4.
Funzioni di indirizzo e coordinamento

I consorzi sono tenuti a presentare entro la data del 30 aprile 1982 il rendiconto delle attività svolte in ordine alle funzioni delegate con la presente legge.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 15 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, la giunta regionale esercita la vigilanza, anche mediante verifiche di carattere periodico, sulla attività svolta dai consorzi, al fine di accertarne la conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alle finalità della presente legge.

Art. 5.
Contributi a favore della C.A.T.

A favore della C.A.T. Compagnia autolinee tiberine, società a capitale pubblico con sede in San Sepolcro, è autorizzata la spesa di L. 173.000.000 da erogare, a cura della giunta regionale, all'entrata in vigore della presente legge allo scopo di contribuire per l'anno 1981 alle spese di gestione delle autolinee svolte congiuntamente dalla C.A.T. nei territori dell'Umbria e della Toscana, nel quadro delle intese di carattere economico concordate tra le due regioni interessate, secondo modalità e condizioni indicate nell'atto di giunta n. 7080 del 17 dicembre 1980.

Art. 6.
Parte finanziaria

La spesa di cui ai precedenti articoli 1 e 5 è imputata, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 3131 e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale, iscritto al cap. 6121 del bilancio di previsione dell'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato al bilancio numero d'ordine 2) al quale vengono pertanto, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In aumento:		
Cap. 3131	L. 516.000.000	L. 516.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6121	L. 516.000.000	L. 516.000.000

La spesa disposta con la presente legge trova riferimento nel bilancio pluriennale 1981-82 al quinto settore, quarto programma, progetto *B*.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 20 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 luglio 1981 (atto n. 344) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1981.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. **61**.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 22 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64

Art. 1.

Le funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono delegate alle province di Perugia e di Terni, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

La delega concerne altresì l'accertamento della rispondenza dei progetti alle norme o direttive tecniche vigenti.

Art. 2.

Avverso i provvedimenti relativi alla domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è ammesso ricorso amministrativo al presidente della giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 3.

Resta ferma la competenza del presidente della giunta regionale di cui all'art. 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il relativo provvedimento è emanato su proposta della provincia competente per territorio, sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20.

Art. 4.

Le province individuano con propri atti il funzionario competente ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 21, comma secondo, e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il funzionario individuato ai sensi del comma precedente è citato per il dibattimento a norma dell'art. 23 della stessa legge.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Titolo II

DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086

Art. 6.

Le funzioni ed i compiti già spettanti all'ufficio del genio civile ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono delegati alle province di Perugia e di Terni.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

All'indirizzo e coordinamento delle funzioni delegate alle province con la presente legge provvede la giunta regionale, alla quale gli enti delegatari sono tenuti a trasmettere annualmente una relazione illustrativa sull'attività svolta, unitamente al rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della delega.

La giunta regionale provvede annualmente ad informare il consiglio regionale in ordine a quanto previsto dal precedente comma.

Le funzioni delegate sono esercitate in via sostitutiva dalla giunta regionale, previa diffida, in caso di inerzia o inadempimento degli enti delegatari.

Le spese necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della regione e vengono annualmente rimborsate alle province sulla base del rendiconto di cui al primo comma. Le spese di cui al primo comma ricomprendono altresì quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 27 della legge n. 64/1974, salvo l'obbligo di inserire nel rendiconto l'importo delle somme recuperate ai sensi del citato art. 27.

Art. 8.

Le attribuzioni in materia di ricostruzione, consolidamento e trasferimento di nuclei abitati a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico e di altre calamità naturali attribuite, dallo art. 7, lettera *b*) della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, all'ufficio edilizia ed attrezzature per servizi, vengono assegnate all'ufficio difesa del suolo, dell'ambiente naturale e delle infrastrutture di cui al predetto art. 7, lettera *d*).

Art. 9

Le province di Perugia e di Terni inizieranno ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati con la presente legge entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

La delega di cui alla presente legge non ricomprende:

1) le funzioni di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974. Il parere ivi previsto è rilasciato dalla commissione regionale per la consulenza tecnico-amministrativa in materia di urbanistica e beni ambientali di cui alla legge regionale 24 maggio 1974, n. 37;

2) le opere di consolidamento degli abitati di Orvieto e Todi, finanziate dalla legge statale 25 maggio 1978, n. 230, e successive integrazioni.

Art. 11.
Norma finanziaria

Gli stanziamenti annuali per l'attuazione della presente legge saranno determinati con le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e saranno iscritti ai seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. 850 (tit. I - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - tipo 1.1. sett. 32) denominato: «Rimborso alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro delegate, nelle materie di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche»;

cap. 851 (tit. 1 - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - tipo 1.1. sett. 32) denominato: «Rimborso alle amministrazioni di Perugia e Terni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, loro delegate, nelle materie di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica».

Art. 12.
Norma transitoria

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge saranno esercitate, fino all'approvazione della stessa, dalla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 20 agosto 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *luglio* 1981 (*atto n.* 345) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *agosto* 1981.

(5396)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812600)